

COMUNE DI GONZAGA

(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO

DI POLIZIA

MORTUARIA

COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 31/3/2015

Titolo I
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Oggetto
Art.2
Competenze
Art.3
Responsabilità
Art.4
Servizi gratuiti e a pagamento
Art.5
Atti a disposizione del pubblico

Capo II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art.6
Depositi di osservazione ed obitori

Capo III
FERETRI

Art.7
Deposizione della salma nel feretro
Art.8
Verifica e chiusura feretri
Art.9
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Art.10
Fornitura gratuita di feretri
Art.11
Piastrina di riconoscimento

Capo IV
TRASPORTI FUNEBRI

- Art.12
Modalità del trasporto e percorso
- Art.13
Trasporti Funebri
- Art.14
Trasporto dei cadaveri
- Art.15
Orario dei trasporti
- Art.16
Norme generali per i trasporti
- Art.17
Riti religiosi
- Art.18
Trasferimento di salme senza funerale
- Art.19
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art.20
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art.21
Trasporti all'estero o dall'estero
- Art.22
Trasporto di ceneri e resti
- Art.23
Rimessa delle autofunebri

**Titolo II
CIMITERI**

**Capo I
CIMITERI**

Art.24

Elenco cimiteri

Art.25

Disposizioni generali – Vigilanza

Art.26

Reparti speciali nel cimitero

Art.27

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

**Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE**

Art.28

Disposizioni generali

**Capo III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Art.29

Inumazione

Art.30

Cippo

Art.31

Tumulazione

Art.32

Deposito provvisorio

Capo IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art.33
Esumazioni ordinarie
- Art.34
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art.35
Esumazione straordinaria
- Art.36
Estumulazioni
- Art.37
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art.38
Raccolta delle ossa
- Art.39
Oggetti da recuperare
- Art.40
Disponibilità dei materiali

Capo V
CREMAZIONE

- Art.41
Crematorio
- Art.42
Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Art.43
Modalità di conservazione delle ceneri

Capo VI
POLIZIA DEI CIMITERI

Art.44

Orario

Art.45

Disciplina dell'ingresso

Art.46

Divieti speciali

Art.47

Riti funebri

Art.48

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art.49

Fiori e piante ornamentali

Art.50

Materiali ornamentali

Titolo III
CONCESSIONI
Capo I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art.51
Sepolture private
Art.52
Durata delle concessioni
Art.53
Modalità di concessione
Art.54
Uso delle sepolture private per Famiglie/Enti
Art.55
Manutenzione
Art.56
Costruzione dell'opera – Termini

Capo II
DIVISIONE, SUBENTRI, RIUNISCE

Art.57
Divisione, subentri
Art.58
Rinuncia a concessione a tempo determinato
di durata inferiore a 99 anni
Art.59
Rinuncia a concessione di aree libere
Art.60
Rinuncia a concessione di aree con parziale
o totale costruzione
Art.61
Rinuncia a concessione di manufatti
della durata di anni 99 o perpetua

Capo III
Revoca, decadenza, estinzione

Art.62

Revoca

Art.63

Decadenza

Art.64

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art.65

Estinzione

Titolo IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE
DI POMPE FUNEBRI

Capo I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.66

Accesso al cimitero

Art.67

Autorizzazioni di costruzione di sepolture private –
Manutenzione – Collocazione di ricordi funebri

Art.68

Responsabilità

Art.69

Recinzione aree – Materiali di scavo

Art.70

Introduzione e deposito di materiali

Art.71

Orario di lavoro

Art.72

Sospensione dei lavori in occasione della
Commemorazione dei Defunti

Art.73

Vigilanza

Capo II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art.74

Funzioni – Licenza

Art.75

Divieti

Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 76
Mappa
Art.77
Annotazioni in mappa
Art.78
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Art.79
Schedario dei defunti
Art.80
Scadenario delle concessioni

Capo II
NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art.81
Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art.82
Cautele
Art.83
Responsabile del servizio di polizia mortuaria
Art.84
Concessioni pregresse
Art.85
Sepulture private a tumulazioni pregresse –
Mutamento del rapporto concessorio
Art.86
Violazioni al regolamento comunale

Titolo I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto le norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali le norme sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le attività connesse con la polizia mortuaria e la tenuta dei cimiteri.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate con il D.Lgs 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale, nel rispetto del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 e delle norme regionali in materia ed in particolare la legge regionale della Lombardia 18 novembre 2003, N. 22 ed il regolamento regionale 9 novembre 2004, N. 6”.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4
Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune se esistente;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe corrispondenti ai prezzi applicati dall'impresa appaltatrice o affidataria del servizio cimiteriale comunale.

Art. 5
Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;

- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero del capoluogo.
2. Le salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale.

Capo III

FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9 e comunque, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Nazionale D.P.R. 285/90 ed in genere nelle leggi e regolamenti vigenti.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La verifica e chiusura del feretro sono effettuate in conformità alle prescrizioni dell'Azienda Sanitaria Locale e delle norme vigenti.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono determinati in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 65, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimenti con percorsi superiori a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per la cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone decedute per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, per il tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente per Comune di partenza.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Il Comune fornisce, altresì, gratuitamente la cassa di cui all'art. 9) lettera a) ed e), nonché le spese di trasporto nel caso di decessi dovuti a eventi disastrosi ed accidentali, diversi dalla calamità naturale, qualora la persona deceduta appartenga a famiglia bisognosa o indigente o qualora vi sia disinteresse da parte dei familiari.

3. Lo stato di bisogno o di indigenza è determinato sulla base dell'applicazione dei parametri indicati nell'allegato "D" al Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

Art. 11
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve, con eventuale sosta - se richiesta - presso sedi di associazioni o partiti o altri luoghi per la commemorazione dei defunti..
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
4. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13

Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed in base alle disposizioni previste dalla norme regionali vigenti .

Art. 14

Trasporto dei cadaveri

1. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.
2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal Comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla

destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienicosanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

5. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale, quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, trasporto che preveda la sosta lungo il percorso;

b) a carico del comune in ogni altro caso.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 15 **Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti o le eventuali limitazioni.

2. L'ufficio comunale competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se possibile, dell'ora del decesso in caso di pluralità di richieste e, delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 16 **Norme generali per i trasporti**

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle norme regionali vigenti in materia .

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto unitamente ai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e agli altri documenti necessari in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e

i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 17
Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 18
Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere all'obitorio o al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 19
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, l'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e prenderà i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 20
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione

dell'Azienda Sanitaria Locale, relativa alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 21

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 22

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto avviene da uno Stato estero o è diretto in uno Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

Art. 23

Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Titolo II
CIMITERI

Capo I

CIMITERI

Art. 24

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri situati nel capoluogo e nelle frazioni di Bondeno e Palidano.

Art. 25

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del servizio cimiteriale.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, resti, ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato dalla ditta appaltatrice o affidataria del servizio cimiteriale.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26
Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale e destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti, salvo diverse disposizioni del Consiglio Comunale in deroga al presente regolamento
3. Le parti anatomiche di cadaveri vengono sepolte mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 27
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di sesso, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone:
 - a) che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario di sepoltura privata in uno dei cimiteri del Comune;
 - b) che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo di altro Comune;
 - c) che in vita abbiano avuto la propria residenza nel Comune per un qualsiasi periodo;
 - d) che siano il coniuge, parenti o affini fino al 6° grado di persone residenti nel Comune ovvero di persone inumate o tumulate in un cimitero del Comune.Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine suddetto.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 30

Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione comuni è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati interessati, a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. In sostituzione del cippo i privati possono installare una lapide e/o un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 31
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32
Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria, previo pagamento, ove previsto, del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo

dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

3. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, ferma restando la rivalsa per le spese sostenute dall'ente.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

4. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

5. Per i depositi aventi carattere provvisorio esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento deve essere effettuata la sistemazione definitiva entro 90 giorni dalla disponibilità di nuovi loculi.

6. Non è ammesso il deposito provvisorio qualora ci siano loculi liberi nelle nuove costruzioni previste dal progetto preliminare approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del I marzo 1999.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal primo ottobre al trenta aprile di ogni anno.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 34

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'Ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali da eseguirsi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei campi per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale almeno tre mesi prima dell'inizio stesso.

Art. 35
Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del competente funzionario dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 36
Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. In seguito all'estumulazione della salma/resti/ceneri del defunto a cui era destinato, il manufatto cimiteriale rientra nella materiale disponibilità del Comune, salvo eventuale diritto di rimborso di somme dovute ai concessionari in forza di specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento in tema di rinuncia ovvero, se più favorevoli, nell'atto di concessione, se rilasciato in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza nel feretro del tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario Comunale, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa per la collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente, e comunque non si producano gli effetti della decadenza della concessione previsti dall'art. 65, 2 comma, del presente regolamento .

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 37

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite dietro pagamento della tariffa prevista dal Comune di Gonzaga.

2. La conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata è subordinato:

a) al pagamento della somma indicata in tariffa per la raccolta e la

traslazione in tomba privata;

b) al pagamento della somma indicata in tariffa per la tumulazione in ossario.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dall'autorità giudiziaria sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni. I costi delle operazioni sono di competenza del Tribunale che ha disposto le medesime.

Art. 38

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 39

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 40

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere di norma impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 4° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere utilizzate dall'ente per sepolture di persone bisognose senza parenti in vita ovvero essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura sono concessi alla famiglia del defunto.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

CREMAZIONE

Art. 41 Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di impianti funzionanti in altri Comuni.

Art. 42 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 43 Modalità di conservazione delle ceneri

1. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto, possono essere:

a) Tumulate in un cimitero in tomba di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro o in nicchia o celletta ossario individuale o plurima. La tumulazione avrà durata del periodo concessorio residuo .

b) Interrate in una fossa ove è sepolto il feretro di un familiare, se contenute in urna di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici e di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi. L'inumazione avrà la durata del periodo residuo dalla data di inumazione del feretro; l'urna, allo scadere del periodo di interrimento, potrà essere tumulata , analogamente a quanto previsto per le ossa, secondo le indicazioni degli aventi titolo.

c) Collocate e contenute in apposita teca posta sulla sepoltura, avente destinazione stabile, incorporata al suolo e garantita contro ogni profanazione. Non è ammessa la deposizione di più di una teca contenente un'urna per ogni sepoltura . In tal caso il Comune non assume nessuna responsabilità circa la custodia delle ceneri.

d) Disperse in apposita area – cinerario comune – del Cimitero, se prevista.

e) Disperse in natura o in area privata ove ricorrano i presupposti di cui alla vigente normativa.

f) Affidate ad un familiare per la conservazione presso il proprio domicilio, ai sensi della vigente normativa. In questo caso l'urna dovrà essere conservata in luogo sicuro, stabile e garantito contro ogni profanazione.

2. Nel caso in cui la famiglia non abbia provveduto ad alcune delle destinazioni ammesse, l'urna cineraria verrà collocata presso l'ossario comune di uno dei Cimiteri Comunali.

Capo VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 44 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 45 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone con cani o altri animali al seguito;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del luogo;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute o di età è consentito visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore competente .

Art. 46
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare e parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire opere o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) qualsiasi attività commerciale che non sia autorizzata.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso,

consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 47
Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per singoli defunti che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a notevole afflusso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

Art. 48
Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli - secondo forme rispettose dei luoghi - di larghezza non superiore a quella della fossa ed altezza non superiore a m 1,50.
2. Le epigrafi nelle quali figurino errori di scrittura devono essere corrette a cura e spese degli eredi del defunto, salvo esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza, con rivalsa a loro carico.

Art. 49
Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il competente Servizio del Comune li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 50
Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

Titolo III
CONCESSIONI

Capo I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 51

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 28, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività o per inumazione individuale privilegiata.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepulture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, nonché alle spese relative alla stesura del relativo contratto.
6. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed

estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. Il Responsabile di settore, in base alle competenze attribuite con gli atti di organizzazione, approva con propria determinazione gli schemi di contratto-tipo ed effettua le assegnazioni di aree e manufatti.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;

- il nominativo della persona o delle persone o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, dei/delle concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 52

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c) in 40 o 60 o 70 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 2, lett. c, fermo restando il limite massimo di durata complessiva, pari a 70 anni, sono consentiti fino a due rinnovi per periodi di 10 o 20 anni cadauno.

4. Nell'atto di concessione deve inoltre essere indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente. Qualora la concessione abbia ad oggetto loculi, ossari o nicchie ancora da realizzare, il termine di decorrenza della concessione avrà inizio dalla data del collaudo, eseguito al termine dei lavori, data che dovrà essere comunicata agli interessati entro 30 giorni.

Art. 53

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 51, può concedersi sia a favore di persone ancora viventi, che in presenza di salma o ceneri, per quanto riguarda i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie o le urne.

2. L'assegnazione avviene in base alle richieste presentate dagli interessati ed in base alla disponibilità dei manufatti cimiteriali. In caso di pluralità di richieste aventi ad oggetto il medesimo loculo, ossarietti o urnetta, vale il criterio della priorità di presentazione al protocollo comunale. In caso di presentazione nello stesso giorno prevale la prima in ordine cronologico.

3. L'istanza tendente ad ottenere la concessione deve precisare la generalità della persona destinataria della tumulazione, anche se diversa dal titolare della concessione.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero non inferiore al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti

cimiteriali.

6. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 54

Uso delle sepolture private per Famiglie/Enti

1. Fermo il termine massimo di durata previsto dall'art. 52), il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie e collettività è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia determinate o determinabili nell'atto di concessione; ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Entro il periodo massimo di durata della concessione, pari a 99 anni, è consentita l'estumulazione di salme/resti già tumulati e l'utilizzo del loculo per le salme di altri defunti della famiglia del concessionario, previo pagamento di una tariffa supplementare stabilita dal Comune. In ogni caso la durata della nuova concessione del loculo non può superare la scadenza della concessione dell'area su cui insiste la cappella o della concessione avente ad oggetto la cappella di famiglia (99 anni).

3. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado. Al coniuge è equiparato il convivente "more uxorio".

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5. Qualora nella concessione non siano precisamente indicati i soggetti destinatari della tumulazione, per i collaterali e gli affini del concessionario la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza - con sottoscrizione resa in presenza del dipendente addetto ovvero con allegazione di un documento di identità in corso di validità - da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma

dell'istanza con sottoscrizione autenticata ovvero resa in presenza del dipendente addetto, del fondatore del sepolcro depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria.

7. Salvo diversa indicazione contenuta nell'atto di concessione, rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 55 Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 56 Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 51, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 67 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile del Settore, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 57

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi, con firma autenticata ovvero resa in presenza del dipendente addetto.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 54 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, ai fini di eventuali notifiche o comunicazioni relative alla concessione. Le

notifiche o comunicazioni effettuate al rappresentante designato si intendono effettuate a tutti gli aventi diritto.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 54, 3 comma, le quali assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione non è dovuto alcun corrispettivo, fatti salvi i diritti di segreteria e l'imposta di bollo.

9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari e non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione,.

Art. 58

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in cimitero di altro Comune.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa corrisposta al momento della concessione.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Il rimborso delle somme in seguito ad atto di rinuncia avverrà nell'anno in corso al momento della presa d'atto della rinuncia medesima da parte del Comune ed in base alle disponibilità di bilancio dell'Ente. In

mancanza della disponibilità di bilancio nell'anno di riferimento, il rimborso verrà corrisposto nell'esercizio successivo ed in ordine cronologico delle istanze presentate dai soggetti rinuncianti.

Art. 59

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 60

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 51, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso

di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un indennizzo per le opere costruite in misura pari al 20% del costo delle stesse, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti deferiscono la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario; l'arbitro viene nominato congiuntamente dalle parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Mantova.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 61

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 51, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, cenere o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della massima tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della massima tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 60.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Il rimborso delle somme in seguito ad atto di rinuncia avverrà nell'anno in corso al momento della presa d'atto della rinuncia medesima da parte del Comune ed in base alle disponibilità di bilancio dell'Ente. In mancanza della disponibilità di bilancio nell'anno di riferimento, il rimborso verrà corrisposto nell'esercizio successivo ed in ordine cronologico delle istanze presentate dai soggetti rinuncianti.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 62

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 63

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 54, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 55;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 64

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodichè il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 65

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa,

ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Le concessioni a tempo determinato si estinguono, oltre che per decadenza o revoca, anche per estumulazione della salma dalla sepoltura prima del termine di scadenza della concessione. Le concessioni perpetue si estinguono, oltre che per decadenza o per revoca, a seguito di estumulazione della salma dalla sepoltura in cui è stata tumulata e alla quale era destinata.

3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV

**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE
FUNEBRI**

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 66

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 49 e 50 in quanto compatibili.

Art. 67

Autorizzazioni di costruzione di sepolture private - Manutenzione - Collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere dell'Azienda Sanitaria Locale e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

7. Non sono soggette ad autorizzazione le variazioni di carattere ornamentale, le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, la collocazione di lapidi, ricordi e similari.

Art. 68 **Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 69 **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 70 **Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Art. 71
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 72
Sospensione dei lavori in occasione della
Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile del Servizio, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 73
Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati ed alle autorizzazioni rilasciate. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni ed adottare i provvedimenti conseguenti.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Capo II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 74

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 75

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 76

Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Art. 77

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) le generalità del concessionario o dei concessionari;

c) gli estremi del titolo costitutivo;

d) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

e) la natura e la durata della concessione;

f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura

Art. 78
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 79
Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 78, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

Art. 80
Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituitisi dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento si applica inoltre alle concessioni pregresse ed ai rapporti costituiti anteriormente, in forza di espresso richiamo in essi contenuto.

Restano salvi i rapporti ed i diritti acquisiti in forza di concessioni pregresse, qualora alle medesime non sia applicabile il presente regolamento.

Sono inoltre fatti salvi gli effetti prodottisi in forza della delibera C.C. n. 17 del 29.01.1982.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono i diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Le disposizioni di cui all'art. 13 si applicano a decorrere dal primo luglio 1999.

5. Gli adempimenti di cui all'art. 57, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nel medesimo termine, può essere richiesta la regolarizzazione amministrativa di concessioni antecedenti all'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria comunale, approvato con propria deliberazione n. 36 del 30.03.1999, per le quali non è reperibile il contratto. In tal caso, la concessione è accordata per un periodo di anni non eccedente a quello massimo previsto dal presente regolamento.

6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

7. I primi assegnatari di nuovi loculi saranno, in ordine di sepoltura, i titolari di deposito provvisorio.

Le modalità di assegnazione saranno stabilite con provvedimento del Responsabile del Settore Amministrativo.

Art. 82

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 83

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, salvo diverso provvedimento di nomina, è il Responsabile del Settore Amministrativo, al quale spetta l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Art. 84

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 81, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Per le concessioni sussistenti successivamente alla data di entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, può procedersi al formale atto di concessione – per sanare l’omissione a suo tempo avvenuta – alle condizioni vigenti all’atto in cui di fatto la concessione fu effettuata o comunque consentita, salvo per quanto concerne la durata, in quanto l’art. 92 del D.P.R. 285/1990 stabilisce norme che si applicano anche alle concessioni avvenute prima della sua entrata in vigore.

Tale sanatoria formale è effettuata previo accertamento che il richiedente la concessione avesse a suo tempo provveduto al pagamento della tariffa allora vigente ed agli altri adempimenti richiesti per poter effettuare la tumulazione delle salme in loculi o tombe.

Dall’atto di concessione ora adottato dovrà comunque risultare che la stessa di fatto è avvenuta all’epoca nella quale è stata corrisposta la tariffa allora dovuta e che l’atto stesso ha il solo fine di regolare amministrativamente la situazione esistente.

Art. 85

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il riconoscimento di tale diritto deve avvenire in via giurisdizionale.

Art. 86

Violazioni al regolamento comunale

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.